



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)
Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767
Codice Univoco: UF8MBG



Al personale Docente
della Scuola secondaria di primo grado

Ai Genitori/Tutori degli alunni
della Scuola secondaria di primo grado

All'Albo on line

Alla bacheca Istituzionale

Alla Bacheca d'Istituto
della scuola secondaria di primo grado

Al sito web

Agli Atti

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2023/2024 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado (limite massimo ore di assenza).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI GENZANO DI LUCANIA

- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;
- VISTO** il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169." art. 14 c. 7 che recita "[...] *ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*";
- VISTA** la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009";
- VISTO** il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- CONSIDERATO** che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023/2024, è fissato nella seguente tabella:



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)
Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767
Codice Univoco: UF8MBG



Scuola Secondaria di primo grado	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
Indirizzo Normale	30	990	742,5	247,5 (pari a circa 50 giorni di lezione)
Indirizzo musicale	32	1056	792	264 (pari a circa 53 giorni di lezione)

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 30 ore (Indirizzo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742,5 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **247,5** ore (pari a circa 50 giorni di lezione).

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 32 ore (Indirizzo Musicale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.056 ore (32 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 792 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **264** ore (pari a circa 53 giorni di lezione).

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 13 settembre 2023 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2023/2024) all'8 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

Deroghe al limite delle assenze:

Sulla base di quanto disposto nell'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009 il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe in casi eccezionali.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei docenti, all'unanimità, nella seduta dell'1 settembre 2023 ha ritenuto che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste quelle riportate nella Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado" - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, e cioè le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (il certificato del medico dovrà riportare la dizione generica "gravi motivi di salute" e consegnato entro sette giorni dal rientro a scuola altrimenti non sarà ritenuto valido);



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)
Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767
Codice Univoco: UF8MBG



- terapie e/o cure programmate (il certificato del medico dovrà riportare la dizione generica “terapie e/o cure programmate” e consegnato entro sette giorni dal rientro a scuola altrimenti non sarà ritenuto valido);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, informazioni alle famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'**ESCLUSIONE** dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Lucio Santosuosso
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse